NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 24

Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale

Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Estremi	Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Titolo	III — Consigli provinciali e consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-ordinamento-della-professione-di-consulente-del-lavoro/art-24-riunioni-consiliari-decadenza-dalla-carica-di-consigliere-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it